

Atto modificativo dell'atto aggiuntivo per la riorganizzazione del servizio di gestione dei servizi educativi per l'infanzia nei nidi

a partire dal 15 marzo 2021

Con il presente atto

TRA

- la Dott.ssa **Marcella Seppi** che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trento, con sede legale in via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, in esecuzione del Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30/12/2020 prot. n. 306248 (*nel prosieguo, solo Servizio*);

E

- _____, in qualità di Presidente, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Coop. _____, con sede legale in _____ via _____ n. ____ - codice fiscale _____ (*nel prosieguo, solo Ente gestore*);

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha affidato a _____ la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- _____
- _____
- _____

vista la propria determinazione n. ____ d.d. 01/09/2020 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo per la riorganizzazione dei servizi a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 luglio 2020, in ragione dello stato di emergenza Covid-19 e delle conseguenti necessarie misure organizzative;

visto l'atto aggiuntivo rep. n. __ del _____ stipulato tra il Comune di Trento e la coop. _____;

visto il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 "*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*", il quale stabilisce che dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;

vista l'ordinanza Ministro della Salute del 13 marzo 2021. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Provincia autonoma di Trento, si applicano, per un periodo di

quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. L'ordinanza produce effetti dal 15 marzo 2021;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 di data 13 marzo 2021 che, per i servizi socio educativi per la prima infanzia, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, in particolare per le attività in presenza con i bambini con bisogni educativi speciali, per i periodi di sospensione dei servizi socio educativi della prima infanzia, in questi periodi è possibile svolgere attività in presenza anche in favore dei figli/minori in affidamento di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA, come comprovato dagli interessati circa la loro qualifica di operatori sanitari in dette strutture da apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;

dato atto altresì che, in base all'ordinanza sopracitata, per questi bambini e per quelli con bisogni educativi speciali le attività in presenza possono essere organizzate in gruppi stabili di massimo quattro bambini di gruppi/sezione anche diversi, laddove necessario per garantire l'inclusione scolastica/educativa;

preso altresì atto della necessità di offrire alle famiglie dei bambini non accoglibili attività alternative e complementari all'attività ordinaria attualmente sospesa attraverso la messa a disposizione e l'elaborazione di strategie per affrontare la quotidianità a supporto delle attività individuali, la visione condivisa a distanza di video e video letture, materiale cartaceo ed educativo. Ritenuto inoltre necessario assicurare continuità ai diversi gruppi di lavoro per la programmazione e preparazione del materiale per i bambini e le famiglie;

richiamato l'art. 26 della L.p. 13.5.2020 n. 3 in base al quale per i servizi per cui è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate. Per i servizi e le attività sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;

preso pertanto atto della necessità di rideterminare il corrispettivo contrattuale previsto dall'atto aggiuntivo di cui sopra;

ritenuto di determinare il corrispettivo per il servizio parzialmente sospeso, a partire dal 70% del corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi, ridefinendolo sulla base del numero di gruppi effettivamente attivati rispetto al numero di gruppi previsti per il riavvio del servizio a settembre 2020;

ritenuto altresì di riconoscere una quota pari al 30% del corrispettivo mensile previsto dagli atti aggiuntivi, riproporzionato sulle giornate effettive di vigenza dell'ordinanza n. 67 del 13 marzo 2021, a titolo di riconoscimento delle spese incompressibili affrontate dall'ente gestore per il mantenimento dell'organizzazione e delle strutture, anche alla luce dell'esigenza di un eventuale riavvio del servizio, con breve preavviso ed in piena efficienza, in caso di variazioni della normativa emergenziale sopra citata, in linea con quanto previsto dall'art. 26 sopra citato e dalla precedente integrazione al Protocollo di finanza locale di data 5 maggio 2020;

ritenuto altresì di prevedere una quota settimanale di € 100,00 (oneri fiscali esclusi) per ogni gruppo di bambini iscritti al nido, a copertura dei costi per le attività a distanza rivolte a tutti i bambini non accoglibili, attività quali il contatto telefonico settimanale con tutte le famiglie, brevi video condivisi in rete da parte del personale educativo, attività di supporto e consulenza;

dato atto che la somma delle tre voci di costo di cui ai tre paragrafi precedenti, sommate alla quota di corrispettivo dovuto per i periodi di apertura del servizio, non potrà in ogni caso superare il corrispettivo mensile previsto dagli atti aggiuntivi;

dato atto che tale riorganizzazione ha effetto dal 15 marzo 2021 e fino alla vigenza ovvero ulteriore proroga della sospensione dei servizi all'infanzia prevista dalla normativa nazionale e provinciale, ovvero per altri periodi non consecutivi di sospensione del servizio;

dato altresì atto che il criterio di rideterminazione del corrispettivo rimarrà tale anche in caso di nuove ordinanze e disposizioni che dovessero prevedere un numero diverso di bambini per gruppo ovvero che dovessero ampliare le categorie di genitori con diritto ad usufruire del servizio;

dato atto che, in caso di sospensione totale del servizio in un contesto di peggioramento della situazione sanitaria, agli enti gestori potrà essere riconosciuta la quota del 30% del corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi approvati in settembre, riproporzionato alle giornate effettive di chiusura dei servizi, a copertura dei costi generali di mantenimento dell'organizzazione, nonché la quota settimanale di € 100,00 (oneri fiscali esclusi) a gruppo a copertura dei costi per le attività a distanza e il mantenimento del contatto con le famiglie;

dato altresì atto che, nel caso in cui entrassero in vigore disposizioni compatibili con l'espletamento del servizio, tenuto conto del complesso delle norme in vigore, torneranno ad avere applicazione gli atti aggiuntivi (approvati al 01/09/20) di cui sopra;

nel caso entrino in vigore disposizioni che modifichino ulteriormente la possibilità di accesso al servizio, ampliando o restringendo la possibilità di presenza, il servizio di nido potrà essere ridefinito da parte del dirigente del Servizio, senza modifica del presente atto;

dato infine atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Il Comune di Trento e l'Ente gestore come sopra rappresentato, concordano di apportare e con ciò apportano le seguenti modifiche all'articolo 1 (Oggetto) punti 2, 4 e 5 e Art. 5 (corrispettivo) dell'atto aggiuntivo di data _____ n. ____ rep. in premessa richiamato e descritto con quanto di seguito indicato:

1. in virtù di quanto disposto dall'articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 è sospesa l'attività in presenza dei servizi educativi dei nidi d'infanzia;
2. l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 di data 13 marzo 2021 ha consentito in questi periodi l'attività in presenza a favore dei bambini BES e dei figli/minori in affido di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA, come comprovato dagli interessati circa la loro qualifica di operatori sanitari in dette strutture da apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;
3. le attività in presenza possono essere organizzate in gruppi stabili di massimo quattro bambini di gruppi/sezione anche diversi, laddove necessario per garantire l'inclusione scolastica/educativa;

4. viene quindi rivista l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia delle strutture in appalto alla coop. _____ con conseguente rimodulazione del corrispettivi dovuti così come indicato nella tabella allegata sub "A", parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo

5. nel caso entrino in vigore disposizioni che modifichino ulteriormente la possibilità di accesso al servizio, ampliando o restringendo la possibilità di presenza, il servizio di nido potrà essere ridefinito da parte del dirigente del Servizio, senza modifica del presente atto e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rideterminazione del corrispettivo sulla base del numero di gruppi effettivamente attivati rispetto al numero di gruppi previsti con l'atto aggiuntivo rep. n. ___ del _____ (di settembre);
- riconoscimento di una quota pari al 30% del corrispettivo mensile previsto dall'atto aggiuntivo rep. n. ___ del _____ (di settembre) approvato con determinazione del 1 settembre 2020, riproporzionato sulle giornate effettive di vigenza delle disposizioni cogenti che prevedono la sospensione dell'attività in presenza, a titolo di riconoscimento delle spese incompressibili affrontate dall'ente gestore per il mantenimento dell'organizzazione e delle strutture;
- previsione di una quota fissa settimanale omnicomprensiva pari ad € 100,00 (oneri fiscali esclusi) per gruppo, da corrispondere per l'attivazione di le attività a distanza rivolte a tutti i bambini non accoglibili (attività quali il contatto telefonico settimanale con tutte le famiglie, brevi video condivisi in rete da parte del personale educativo, attività di supporto e consulenza);
- il corrispettivo corrisposto all'Ente gestore non potrà in alcun modo superare il corrispettivo mensile previsto nell'atto aggiuntivo rep. n. ___ del _____ .

6. in caso di sospensione totale del servizio in un contesto di peggioramento della situazione sanitaria, agli enti gestori potrà essere riconosciuta la quota del 30% del corrispettivo previsto dagli atti aggiuntivi approvati in settembre, riproporzionato alle giornate effettive di chiusura dei servizi, a copertura dei costi generali di mantenimento dell'organizzazione e delle strutture, nonché la quota settimanale di € 100,00 (oneri fiscali esclusi) a gruppo a copertura dei costi per le attività a distanza e il mantenimento del contatto con le famiglie;

Art. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che le modifiche temporanee di cui sopra:

- rientrano nelle clausole di cui all'articolo "Variazioni contrattuali" del rispettivo Capitolato allegato al contratto di data _____ n. ___ rep., il quale a sua volta espressamente richiama l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e l'art. 27 della L.P. 2/2016 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- che l'interesse pubblico perseguito con questa variazione integra un'esigenza di tutela dei livelli occupazionali coinvolti nell'appalto, l'esigenza di non interrompere un pubblico servizio a fronte di condizioni di contesto, sanitarie e normative, cogenti;

- Il presente atto aggiuntivo decorre dal giorno 15 marzo 2021, come da determinazione dirigenziale di data 22 marzo 2021 n. 18/___ richiamata in premessa e da nota prot. n. 75212 di data 19 marzo 2021 di avvio del servizio inviata all'Impresa a firma del Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 di data 13 marzo 2021 e terminano allo scadere della stessa ossia il 6 aprile 2021.

Le parti concordano di prorogare la durata di quanto previsto al precedente articolo 1, del quale riconoscono la natura contingente e originata da circostanze non prevedibili che potrebbero perdurare, laddove il l'ordinanza in parola fosse reiterata o comunque qualora provvedimenti normativi sovraordinati rendessero impraticabile il ripristino delle condizioni di reciproca esigibilità delle prestazioni originarie e, contestualmente, consentissero la prosecuzione dell'intesa formulata con il presente atto.

Nel caso in cui entrassero in vigore disposizioni compatibili con l'espletamento del servizio tenuto conto del complesso delle norme in vigore), tornerà ad avere applicazione l'atto aggiuntivo rep. n. ___

del_____ (di settembre).

Art. 3

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia all'atto aggiuntivo cui esso fa riferimento.

Luogo e data

Per il Comune
Il Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione

Per _____
Il Presidente